

Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE

Segreteria generale della Provincia

Palazzo 1

Piazza Silvius Magnago 1

39100 Bolzano

Pec: adm@pec.prov.bz.it

**RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA SANZIONE INFLITTA E INCASSATA DALLA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IN ASSENZA DI POTERE**

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a .....

il .....

residente a .....

c.f.....

**PREMESSO CHE**

- 1) La Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano, in assenza di poteri, con ordinanza-ingiunzione del .....ha applicato *ultra vires* al/la sottoscritto/a la seguente sanzione:

.....

- 2) Il/la sottoscritto/a in data ..... ha pagato la sanzione

- 3) Dall' ordinanza-ingiunzione della Provincia Autonoma di Bolzano risulta che la sanzione è stata applicata sulla base di/della

- **D.L. 25 marzo 2020 n. 19, art. 3 e 4**

- **Legge Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano n. 4 del 08.05.2020**
  - **Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 25 del 18.06.2021**
- 4) Ai sensi dell'art. 1 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19) *“Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, ....”*
- 5) Ai sensi dell'art. 2 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (attuazione delle misure di contenimento) *“1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ....*
- 6) Ai sensi dell'art. 3 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (misure urgenti di carattere regionale o infraregionale) *“1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.*
- 7) Con **sentenza n. 37/2021** la **Corte Costituzionale** nel giudizio di legittimità costituzionale dell'intera Legge Reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, ha dichiarato che
- “7. ... la materia oggetto dell'intervento legislativo ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di “profilassi internazionale” (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.), che è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla ...*
- 9.1. .... è ... da affermare il divieto per le Regioni, anche ad autonomia speciale, di interferire legislativamente con la disciplina fissata dal competente*

**legislatore statale. .... È perciò evidente l'invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Essa non dipende dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei d.P.C.m. e quelle imposte in forza della normativa regionale.....**

***Ciò che la legge statale permette, ..., non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella statale, ma la sola disciplina (restrittiva o ampliativa che sia), che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.m., e prima che sia assunto quello successivo.”***

- 8) La **Corte Costituzionale** con la sua **sentenza n. 164/2022** (nel giudizio per conflitto di attribuzione tra la Provincia Autonoma di Bolzano e il Garante per la protezione dei dati personali in tema di certificazione verde per Covid-19) ha dichiarato testualmente che

***“7. ... Questa Corte ha già affermato che va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale (art. 117, secondo comma, lettera q, Cost.) “ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla”, poiché non vi può essere in definitiva alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale ... (sentenza n. 37 del 2021).***

***... finalità di limitare la diffusione del contagio ... A fronte di tale obiettivo, la competenza provinciale in tema di tutela della salute è recessiva (sentenza n. 37 del 2021) ...***

***La sentenza n. 37 del 2021 ha aggiunto che tali conclusioni valgono anche con riguardo all'esercizio del potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia sanitaria. Del resto, l'art. 52, secondo comma, dello statuto di autonomia, attribuendo al Presidente della Giunta un potere emergenziale “nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni”, conferma, in accordo con il limite territoriale, che si tratta di un'attribuzione calibrata su crisi sanitarie di carattere non pandemico o comunque i cui effetti possano ancora reputarsi circoscritti a tale ambito limitato; mentre, nel caso del nuovo coronavirus, è palese il carattere globale della***

***pandemia, e, quindi, la necessità di interventi assunti dalla competente autorità centrale.”***

- 9) Con la **sentenza n. 50/2024** la **Corte Costituzionale** – sulla questione sollevata dal Tribunale Ordinario di Bolzano perché – ha dichiarato testualmente che

***“4.- ... È noto che le sanzioni amministrative non costituiscono una materia a sé stante, ma rientrano nella competenza relativa alla materia sostanziale cui accedono (tra le tante, sentenze n. 84 del 2019, n. 148 e n. 121 del 2018, n. 271 del 2012, n. 246 del 2009, n. 240 del 2007, n. 384 del 2005 e n. 12 del 2004).***

*Nel caso di specie, la disciplina sostanziale è quella delle misure di contrasto alla pandemia ... con la citata sentenza 164 del 2022 ...*

*... questa Corte – in continuità con la precedente sentenza n. 37 del 2021 – ha anche escluso la sussistenza, in questa materia, di margini competenziali in capo alla Provincia autonoma ...*

***Il legislatore provinciale, dunque, nel disciplinare le conseguenze sanzionatorie della violazione dell’obbligo del green pass, ha invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale.***

***A nulla poi rileva che la sanzione pecuniaria prevista dalla legge prov. Bolzano n. 4 del 2020 sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore (regionale e) provinciale è preclusa l’intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le (o di rinviare alle) disposizioni statali (tra le tante, sentenze n. 239 e n. 4 del 2022, n. 16 del 2021, n. 40 del 2017 e n. 98 del 2013).”***

- 10) Ai sensi dell’**art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n. 19 (sanzioni e controlli)** ***“1. ... il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ....***

**2. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte...**

- 11) **Considerato che la Provincia Autonoma di Bolzano non aveva il potere di intromettersi neanche al solo fine di riprodurre le disposizioni statali (vedi *supra*), l'illegittimità costituzionale della LP n. 4 dell'8 maggio 2020 nella parte in cui sanzionava la violazione di "misure anti-Covid-19" (nonché della connessa Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente n. 25 del 18.06.2021 è evidente.**
- 12) **L'incostituzionalità della norma provinciale determina la caducazione del provvedimento sanzionatorio, risultando lo stesso per l'effetto privo di base normativa e dunque in violazione del principio di legalità, ci cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981.**

**Stante la normativa statale (comunque incostituzionale per difetto di ragionevolezza e proporzionalità), il potere di irrogare sanzioni spettava solo al Prefetto e non alla Segreteria generale della Provincia Autonoma di Bolzano.**

- 13) Le previsioni dell'Ordinanza Presidenziale contingibile e urgente della Provincia Autonoma di Bolzano n. 25 del 18.06.2021 non sono surrogate dai presupposti dell'articolo 3 (misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale), D.L. n. 19 del 25.03.2020.

Infatti, la normativa statale (**articolo 3 D.L. n. 19 del 25.03.2020 – misure urgenti di carattere regionale o infra-regionale**) prevedeva che **solo** *“nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ...”*.

- 14) A parte il fatto che **dall’Ordinanza Presidenziale n. 25 del 18.06.2021** risulta testualmente *“che, in base a quanto riportato dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario sostituto dell’Azienda Sanitaria con nota del 17.06.2021, prot. N. 168284/21, la situazione epidemiologica sul territorio della Provincia si è sviluppata in modo positivo ... In considerazione della situazione descritta, si ritiene possibile un allentamento delle misure di sicurezza in essere, in particolare in relazione all’obbligo generalizzato di indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie all’aperto ...”* e **che**, dunque, **certo non sussisteva il presupposto sine qua non, di cui all’art. 3 D.L. 19/2020, della “specifica situazione sopravvenuta di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel territorio della Provincia”,**  
**il legislatore statale sul punto aveva già provveduto con i diversi DPCM** (vedi p.e. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d.d. 13.10.2020).
- 15) **Avendo la sanzione inflitta un chiaro carattere punitivo, l’accertamento dell’illegittimità costituzionale della normativa provinciale ha carattere retroattivo anche per le sanzioni già pagate dai cittadini e, dunque, spetta a tutti i cittadini il rimborso delle sanzioni già pagate.**

Tanto premesso, il/la sottoscritto/a

**CHIEDE**

**alla Segreteria della Provincia Autonoma di Bolzano di voler con la massima sollecitudine rimborsare l’importo della sanzione pagata dal/la sottoscritto/a e sopra indicata sul seguente conto corrente bancario**

.....

**segnalando che la presente costituisce anche una messa in mora con riserva di ulteriori azioni legali.**

Data .....

Firma .....

Allegati:

1. Copia carta d'identità;
2. Copia dell'ordinanza-ingiunzione;
3. Copia prova dell'avvenuto pagamento.